

Modifica della proposta di decisione del Consiglio recante revisione del programma pluriennale di ricerca per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia (1985-1989) (1)

COM(88) 169 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 23 marzo 1988)

(88/C 99/08)

La proposta della Commissione è modificata nel modo seguente:

Preambolo immutato

considerando dal primo al quinto immutati

considerando che una ricerca sperimentale effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza costituisce una premessa indispensabile per qualsiasi applicazione che comporti la messa in circolazione intenzionale di organismi ottenuti mediante manipolazione genetica.

Sesto considerando immutato

considerando la necessità di potenziare le attività di formazione e di sviluppare i programmi di formazione volti, in particolare, all'organizzazione di brevi corsi intensivi che consentano complessivamente ai ricercatori degli Stati membri di beneficiare di tutte le strutture di ricerca e delle competenze scientifiche della Comunità, **contribuendo in tal modo a ridurre le disparità di sviluppo nel settore della biotecnologia tra i vari Stati membri della Comunità europea.**

ottavo considerando immutato

considerando la necessità di potenziare le attività di concertazione intraprese, parallelamente agli sforzi di ricerca e di formazione comunitari, per render più armoniche le azioni nazionali e comunitarie nel campo della biotecnologia, **intensificare il dialogo con i sindacati, le associazioni degli agricoltori e dei consumatori, i gruppi per la tutela dell'ambiente nonché i loro esperti e migliorare l'informazione del pubblico.**

Decimo considerando immutato

considerando la necessità di garantire la partecipazione della Spagna e del Portogallo alla totalità delle attività del programma (attività in corso e attività previste dalla presente revisione);

ultimo considerando immutato

Articolo 1

testo esistente immutato

Tale revisione si prefigge di consentire una partecipazione equilibrata della Spagna e del Portogallo al programma in corso e l'ampliamento di talune parti del programma (bioinformatica; valutazione dei rischi connessi alle biotecnologie moderne; formazione di ricercatori).

(1) GU n. C 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

Articolo 2

testo esistente immutato

L'importo definitivo degli stanziamenti e il numero del personale in organico sono fissati dall'Autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale di bilancio in funzione delle esigenze effettive.

ALLEGATO 1

trattini dal primo al quarto immutati

- Potenziamento delle attività di formazione **e di informazione** in tutte le parti del programma in corso.
- adeguamento delle risorse (personale) per le attività di concertazione alle necessità definite dal programma, **allo scopo in particolare di assicurare a tutti gli ambienti interessati l'informazione quanto più ampia possibile sui risultati degli sforzi della ricerca.**

resto del testo immutato
